

Messaggio 2751

Concernente il disegno di legge sull' elezione degli assessori giurati federali

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

a motivazione ed illustrazione dell' annesso disegno di legge ci pregiamo esporre quanto segue.

1. Premessa

Le disposizioni della legge federale sulla procedura penale (PPF) del 15 giugno 1934 (RS 312.0) concernente l' elezione degli assessori giurati federali sono state modificate dall' art. 88 cifra 4 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976, entrata in vigore il 1° luglio 1978 (RS 161.1). La giustizia penale della Confederazione, giusta l' art. 1 PPF, é esercitata dalle Assise federali, dalla Camera criminale, dalla Corte penale federale, oltre che da una Camera d' accusa e dalle Corti di cassazione (ordinarie e straordinarie). Le Assise federali sono composte dalla Camera criminale (tre giudici) e di dodici giurati.

Il territorio della Confederazione é diviso in tre circondari di assise. Il primo circondario comprende i Cantoni e i Comuni di lingua francese ed italiana. I giurati sono eletti in ragione di un cittadino svizzero ogni diecimila abitanti o frazione di questo numero superiore a cinquemila abitanti. Secondo i risultati, del censimento federale del 1980, pubblicati nel Foglio federale 1982, volume I, pag. 108, al Cantone Ticino compete l' elezione di ventisette giurati federali.

In seguito alla modifica riferita innanzi, l' art. 4 cpv. 1 PPF prevede che i giurati sono eletti dai parlamenti cantonali. Conseguentemente é necessario adattare la legislazione cantonale in materia mediante l' emanazione di disposizioni di applicazione, come richiesto del resto esplicitamente dall' art. 6 cpv. 1 della suddetta legge federale.

Precedentemente, giusta le disposizioni federali allora in vigore e gli art. 176 e 179 della legge cantonale sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 (RL 1/19), i giurati federali erano eletti dal popolo, in ragione di uno ogni tremila abitanti, per un periodo di sei anni, con il sistema della maggioranza relativa. Per tale elezione il Cantone era suddiviso in circondari corrispondenti alle giurisdizioni pretoriali. Il Consiglio di Stato fissava di volta in volta il numero dei giurati da eleggere, determinando la ripartizione dei seggi da attribuire ad ogni circondario in base all' ultimo censimento federale. Dette elezioni si sono sempre svolte tacitamente, salvo rare eccezioni. Da notare, a questo proposito, che con la modifica citata l' art. 5 PPF, che prevedeva l' elezione tacita, é stato abrogato.

Le materie di competenza delle Assise federali sono elencate all' art. 112 della costituzione federale (RS 101) e all' art. 341 del Codice penale (RS 311.0). Si tratta segnatamente di casi di alto tradimento contro la Confederazione, di rivolte o di violenza contro le autorità federali, di crimini o delitti politici che sono causa o conseguenza di torbidi tali da rendere necessario un intervento federale armato. Malgrado le non poche competenze attribuite alle Assise federali, a questo Consiglio consta che le stesse dal 1848 sono state convocate solo sedici volte, di cui due nel nostro secolo, segnatamente negli anni 1927 e 1933.

Gli art. 3, 4 e 6 contengono le principali disposizioni relative all' elezione degli assessori giurati federali. Come già rilevato esse devono essere completate da norme cantonali di applicazione concernenti in particolare la data di elezioni, la presentazione dei candidati, la procedura in

caso di ineleggibilità o di rifiuto, il modo ed il sistema di elezione.

Una semplice modifica degli art. 176 e seguenti della legge sull' esercizio del diritto di voto è da scartare. Detta legge si applica infatti a votazioni od elezioni in cui il diritto di voto è esteso all' intero corpo elettorale. Ora, essendo l' elezione dei giurati federali di competenza del solo Gran Consiglio, una sua regolamentazione in seno alla legge sull' esercizio del diritto di voto ne costituirebbe un corpo estraneo. Appare di conseguenza necessaria l' emanazione di una legge formale disciplinante la sola elezione in questione. Una concomitante analoga regolamentazione delle modalità di elezione degli assessori giurati cantonali, quand' anche possa apparire auspicabile, non è possibile a breve termine, la nomina popolare di quest' ultimi essendo stabilita dall' art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale.

2. Commento ai singoli articoli

Articolo 1

Questo articolo richiama la base legale per l' elezione degli assessori giurati federali. Si è ritenuto inutile riprendere integralmente nella legge cantonale di applicazione le disposizioni relative all' elezione dei giurati federali di cui agli art. 3, 4 e 6 PPF. A titolo informativo si segnala che conformemente all' art. 4 PPF, ogni cittadino è tenuto ad accettare le funzioni di giurato. È eleggibile ogni svizzero avente diritto di voto, giusta l' art. 74 della Costituzione federale. Non sono eleggibili i membri delle supreme autorità federali e cantonali dell' ordine amministrativo e giudiziario, i presidenti dei tribunali, i giudici istruttori e gli impiegati e gli operai delle amministrazioni federali e cantonali, tranne i funzionari comunali, e tutte le persone che esercitano funzioni ecclesiastiche.

Articoli 2 e 3

Questi articoli propongono l' autorità di elezione, il periodo ed il numero degli assessori giurati da eleggere.

Articolo 4

Il modo proporzionale di ripartizione degli assessori in base ai seggi ottenuti dalle differenti formazioni politiche rappresentate in Gran Consiglio, interpreta l' attuale distribuzione dei giurati federali che, malgrado la nomina popolare, sono in pratica sempre stati eletti tacitamente tra i principali partiti cantonali. Si sottolinea che il termine di gruppo usato nella presente legge non corrisponde al gruppo parlamentare costituito a norma dell' art. 9 del Regolamento del Gran Consiglio.

Articoli 5 e 6

La competenza per l' elezione dei giurati federali è attribuita al Gran Consiglio, appare quindi opportuno che la relativa procedura si svolga nel suo seno, per ragioni di tempestività e di razionalità.

Articolo 7

L' alto numero di assessori da eleggere (27, comunque inferiore agli attuali 84) esige una procedura di voto semplice, che ossequi comunque il principio stabilito dalla legge federale, secondo il quale il Parlamento deve procedere formalmente all' elezione dei giurati, vista l' abrogazione della norma che permetteva finora la nomina tacita. Per queste ragioni si codifica il principio del voto in blocco della lista proposta dall' Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

Articolo 8

Giusta il cpv. 5 dell' art. 4 PPF, possono rifiutare le funzioni di giurato i soli cittadini che hanno compiuto l' età di 60 anni o che, per causa di malattia o d' infermità, non sono in grado di

adempiere i doveri. Se durante il periodo di nomina un giurato dev' essere cancellato dalla lista per decesso, dimissioni o altre cause, il subentrante é proposto dal gruppo politico che aveva designato l' eletto.

Articolo 9

Le nuove disposizioni federali e le disposizioni cantonali che la completano implicano l' abrogazione delle norme concernenti l' elezione dei giurati federali contenute nella legge sull' esercizio del diritto di voto sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954.

L' allegato disegno di legge viene proposto a codesto Gran Consiglio essendo tra l' altro giunto a scadenza il periodo di nomina degli attuali assessori giurati, con effetto al 31 dicembre 1983.

Per i motivi esposti si invita il Gran Consiglio a voler approvare l' allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del nostro ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, F. Caccia

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

concernente l' elezione degli assessori giurati federali

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 5 ottobre 1983 n. 2751 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Diritto applicabile

L' elezione degli assessori giurati federali avviene conformemente alle norme federali in materia ed alle disposizioni seguenti.

Articolo 2

Autorità di elezione, data e periodo di elezione

Gli assessori giurati federali sono eletti dal Gran Consiglio, per un periodo di 6 anni, al più tardi un mese prima dell' anno di scadenza del mandato.

Articolo 3

Numero degli assessori giurati

Il numero degli assessori giurati federali è stabilito in base all' ultimo censimento federale, in ragione di uno ogni 10'000 abitanti.

Articolo 4

Sistema di elezione

Gli assessori giurati sono eletti proporzionalmente ai seggi ottenuti dai gruppi politici rappresentati in Gran Consiglio nella elezione immediatamente precedente, ritenuto che alla ripartizione partecipano anche i gruppi politici che non ottengono mandati per quoziente intero, in virtù della maggior frazione.

Articolo 5

Presentazione delle candidature

L' Ufficio presidenziale del Gran Consiglio comunica tempestivamente ai gruppi politici rappresentati in Gran Consiglio il numero di assessori da eleggere, la data di scadenza del mandato, e il termine di presentazione delle candidature.

Nella scelta delle candidature i gruppi politici dovranno adeguatamente considerare una ripartizione regionale.

Le candidature vengono presentate all' Ufficio presidenziale entro tre settimane dalla comunicazione di cui all' art. 5, il quale accerta l' eleggibilità dei candidati.

Esso trasmette in seguito un suo rapporto con la proposta di elezione al Gran Consiglio.

Nell' eventualità di una contestazione circa l' eleggibilità di un candidato decide definitivamente il Gran Consiglio.

Articolo 6

Ineleggibilità, mancata presentazione delle candidature

Nel caso di ineleggibilità di uno o più candidati, l' Ufficio presidenziale fissa un termine di 5 giorni al gruppo politico interessato per la sostituzione delle candidature. Qualora non fossero presentate candidature, o non si provvedesse alla sostituzione di cui al capoverso precedente, il o i candidati da designare sono ripartiti proporzionalmente tra gli altri gruppi politici. In questo caso il termine di designazione del o dei candidati è pure di 5 giorni.

Articolo 7

Elezione

Il Gran Consiglio procede all' elezione degli assessori giurati votando in blocco sulla proposta dell' Ufficio presidenziale.

Articolo 8

Comunicazione dell' elezione / rifiuto di assumere la carica

Il risultato dell' elezione degli assessori giurati è pubblicato nel Foglio ufficiale, e la lista definitiva dei giurati comunicata al Tribunale federale. Quest' ultimo viene inoltre informato ogni volta che un giurato dev' essere cancellato dalla lista, con la relativa sostituzione. Gli assessori giurati risultati eletti dispongono di un termine di 10 giorni dalla pubblicazione per comunicare il loro rifiuto di assumere la carica al Gran Consiglio, che decide definitivamente. Se una domanda di rifiuto è ammessa, si applica la procedura di cui all' art. 6.

Articolo 9

Disposizioni abrogative

Sono abrogati gli art. 176, 177, 178, 179 della legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954.

Articolo 10

Disposizioni finali

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra in vigore con la sua pubblicazione.